

In attesa dell'accordo la strada è in salita

Altro che libera circolazione dei professionisti. Qualsiasi soggetto iscritto a un ordine che vuole esercitare la professione in un altro stato diverso da quello di origine deve fare carte false. E se è ancora complicato per i professionisti italiani che vogliono lavorare in un paese membro della Ue (dove in teoria esistono norme ad hoc per facilitare il riconoscimento), peggio è per chi vuole trasferirsi in un paese extra europeo, come gli Stati Uniti. Non esiste infatti una regolamentazione specifica in materia e in più ogni stato federale fa storia a sé. Innanzitutto si deve partire da un principio di fondo: negli Stati Uniti al professionista tecnico di architetto, geometra, ingegnere e perito industriale deve essere rilasciata una cosiddetta licenza (che equivale all'abilitazione professionale italiana) dal governo dello stato che li autorizza a praticare la professione. Prima però il professionista deve dimostrare di essere in possesso del grado di istruzione minimo richiesto. In genere, comunque, il Board of licensures (la licenza cioè) rilasciata dal governo dello stato abilita a praticare la professione solo in quel determinato stato. Questo perché nel sistema federale degli Stati Uniti ogni stato possiede il proprio sistema legislativo. Le prove di qualificazione, anch'esse affidate all'ente di accreditamento locale e desi-

gnato dallo Stato possono essere diverse a seconda del territorio (la sua sismicità, le condizioni geologiche) e dell'attività da autorizzare. Ma non è finita qui, perché come fanno sapere dal Consiglio nazionale degli ingegneri uno dei problemi burocratici più diffusi è quello del riconoscimento del proprio titolo di studio e relativo livello (Bachelor, Master o Phd) in mancanza di uno specifico accordo in materia tra la Ue e gli Usa. E le cose non vanno meglio neppure per le professioni sanitarie, in particolare quella del medico, disciplinata in Europa da regolamenti settoriali. Anche in questo caso il primo passo è inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità estera competente del paese di destinazione. Per questo fine le autorità estere chiedono la presentazione di un attestato di conformità e del good professional standing (certificato di onorabilità professionale) rilasciato dal ministero della salute. Sempre complicata, ma per lo meno omogenea, la situazione opposta, cioè di chi vuole venire in Italia a esercitare la professione. In questo caso, infatti, tutto è in mano agli ordini professionali che se rilevano un'istruzione e un'esperienza professionale insufficienti rispetto ai livelli previsti nel paese, possono chiedere al professionista alcune misure compensative per dimostrare la relativa preparazione. In soccorso delle singole procedure per ogni professionista sono stati emanati appositi regolamenti ministeriali, specifici per ogni categoria professionale che regolano la disciplina di queste misure.

Benedetta Pacelli

